

Legge regionale 3 maggio 1983, n. 23.

Adeguamento dell'indennità di presenza ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La misura dell'indennità di presenza per i presidenti e i componenti degli organi regionali di controllo, di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 90, è elevata rispettivamente a L. 60.000 e a L. 45.000.

Art. 2

Ai presidenti degli organi regionali di controllo, o ai componenti dagli stessi delegati, che per motivi inerenti alla funzione si rechino fuori dal comune ove ha sede il comitato, è corrisposto il trattamento economico di missione, nella misura e con i criteri previsti dalla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

All'onere previsto dalla presente legge si fa fronte mediante utilizzo dei fondi già stanziati sul cap. 1010 «Spese per l'indennità o rimborso spese di viaggio ai componenti il comitato e le sezioni decentrate di controllo» dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione 1983 e bilancio pluriennale 1983-1986, che sono stati già dotati della necessaria disponibilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 3 maggio 1983

Bernini